

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 agosto 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DETERMINA 4 agosto 2026.

Nomina del professor Alberto Bagnai a componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. (26A04031)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 14 luglio 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «REPROS S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (26A03825) . . . Pag. 1

DECRETO 24 luglio 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura». (26A03814)..... Pag. 3

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 23 giugno 2026.

Affidamento della gestione dell'area marina protetta di Isola di Ustica al Comune di Ustica. (26A03805) Pag. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 luglio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,50%, con godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028, dodicesima e tredicesima tranche. (26A03907) . Pag. 10



DECRETO 28 luglio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028, tredicesima e quattordicesima *tranche*. (26A03908) Pag. 11

DECRETO 28 luglio 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, indicizzati all'“Indice Eurostat” (“BTP€i”), con godimento 30 luglio 2026 e scadenza 15 febbraio 2037, prima e seconda *tranche*. (26A03909) Pag. 13

Ministero della saluteDECRETO 14 maggio 2026.

Ripartizione delle risorse - M6C2I1.3.2.1 bis. Adozione da parte delle regioni dei nuovi flussi informativi nazionali SIPER e SIES. Sollecito. (26A03967) Pag. 15

DECRETO 21 luglio 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.» di Milano, nelle aree tematiche di afferenza di «cardiologia – pneumologia», «ematologia e immunologia», «neurologia» e «oncologia». (26A03798) Pag. 21

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.P. Service società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore. (26A03837) Pag. 22

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa mercato comunale Montegani società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A03838) Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Università cattolica
del Sacro Cuore**DECRETO RETTORALE 24 giugno 2026.

Modifica alle disposizioni di cui agli articoli 25, 27, 28 e 31 dello statuto concernenti le elezioni conseguenti ad anticipata cessazione dalla carica. (26A03839) Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe / atorvastatina, «Athemibe». (26A03799) Pag. 24

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di racecadotril, «Tiorfan». (26A03800) Pag. 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di riluzolo, «Riluzolo Sun». (26A03801) Pag. 25

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A03982) Pag. 26

Camera di commercio di Nuoro

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A03826) Pag. 26



ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DETERMINA 4 agosto 2026.

Nomina del professor Alberto Bagnai a componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
D'intesa tra loro;

Nominano:

componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il professor Alberto Bagnai.

Roma, 4 agosto 2026

*Il Presidente del Senato
della Repubblica*
LA RUSSA

*Il Presidente della Camera
dei deputati*
FONTANA

26A04031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 14 luglio 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «RE-PROS S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1,



comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 13 maggio 2026 dal Centro di saggio «REPROS S.r.l.» con sede in via dell'Industria, 14/B - 36045 Alonte (VI);

Visto il verbale n. 0304956 del 24 giugno, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 23 giugno 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0250959 del 26 maggio 2026;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 13 maggio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «REPROS S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «REPROS S.r.l.» con sede in via dell'Industria, 14/B - 36045 Alonte (VI), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree acquatiche;
- b) aree non agricole;
- c) colture arboree;
- d) colture erbacee;
- e) colture medicinali e aromatiche;
- f) colture ornamentali;
- g) colture orticole;
- h) concia sementi;
- i) conservazione *post-raccolta*;
- j) diserbo;
- k) entomologia;
- l) microbiologia agraria;
- m) nematologia;
- n) patologia vegetale;
- o) zoologia agraria;
- p) produzione sementi;
- q) vertebrati dannosi;
- r) colture forestali;
- s) colture in vivaio;
- t) fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «REPROS S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 23 giugno 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.



2. Il Centro di saggio «REPROS S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2026

Il direttore: FARAGLIA

26A03825

DECRETO 24 luglio 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai Paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193, in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

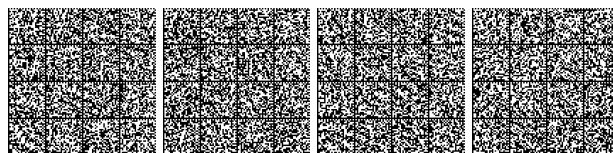
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141, in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;



Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2362 della Commissione, del 5 dicembre 2017, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura» nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2026.

2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico consolidato della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura» figurano come allegati del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 24 luglio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«LENTICCHIA DI ALTAMURA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (IGP) «Lenticchia di Altamura» è riservata alla lenticchia secca appartenente alle varietà *Laird* ed *Eston* appartenenti alla specie: *Lens esculenta Moench* (sinonimi: *Ervum lens* L., *Lens culinaris Medic.*) rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del Prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Lenticchia di Altamura» deve presentare le seguenti caratteristiche:

forma: tonda e appiattita;

dimensione: calibro compreso tra i 3 ed i 4,9 mm per la *Eston* e tra i 5 ed i 7 mm per *Laird*;

colore: diverse gradazioni del verde e del marrone;

peso medio per 100 semi: da un minimo di 2,8 g ad un massimo di 3,6 g per la *Eston* e da un minimo di 5,7 a un massimo di 6,5 g per *Laird*;

umidità delle lenticchie secche al momento della commercializzazione: ≤ 13%;

tenore proteico: > 23%;

ferro: > 6 mg/100 gr di prodotto.

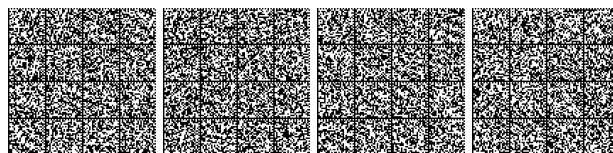
La granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza complessiva massima del 1,5% di: prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione. È consentita inoltre una percentuale massima di 1,5 di prodotto secco fuori calibro.

All'immissione del prodotto sul mercato questo deve essere idoneo al consumo umano.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Lenticchia di Altamura IGP» comprende il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Altamura, Ruvo di Puglia, Corato, Minervino Murge, Andria, Spinazzola, Poggiorsini, Gravina in Puglia, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Irsina, Tricarico, Matera, Banzi, Forenza, Tolve.



Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata e documentata in maniera palese ed inequivocabile. In questo modo, oltre che per mezzo dell'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori dei condizionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nonché dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Avvicendamento culturale.

La coltivazione della «Lenticchia di Altamura» non può seguire avvicendamento culturale ad altre leguminose.

Epoca di semina.

La semina della «Lenticchia di Altamura» si effettua da novembre a marzo. La scelta più opportuna per la data di semina varia in funzione dell'ambiente e del metodo di coltivazione adottato.

Semina.

Il seme delle varietà *Eston*, *Laird* deve presentare le caratteristiche del seme così come previsto dalla legislazione vigente. È previsto il reimpiego aziendale a condizione che il prodotto rispetti le caratteristiche qualitative previste dalla legislazione vigente.

Difesa antiparassitaria.

È consentito l'impiego dei presidi fitosanitari consentiti dalla legislazione vigente.

Controllo delle infestanti.

È consentito l'impiego dei presidi fitosanitari consentiti dalla legislazione vigente.

Resa.

La produzione massima ottenibile è pari a 2,5 t/ha di granella.

Post-produzione.

Dopo la raccolta sul prodotto devono essere effettuate almeno le seguenti lavorazioni:

- a) disinfestazione da parassiti;
- b) pulitura per separare corpi estranei leggeri e pesanti, piccoli e grandi che siano;
- c) spietatura che permette di eliminare eventuali pietre ancora presenti;
- d) lettura ottica che permette di ottenere uniformità del colore delle lenticchie nonché di eliminare corpi estranei in funzione del colore e della forma;
- e) eliminazione di metalli accidentalmente presenti;
- f) stoccaggio in *Big Bags* rivestiti internamente da materiale plastico per alimenti oppure in silos in modo da proteggere il prodotto da attacchi da parte di parassiti.

La disinfestazione in post-produzione deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla raccolta all'interno dell'area delimitata dal disciplinare, per controllare attacchi di tonchio.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La «Lenticchia di Altamura» ha una forte reputazione sul territorio nazionale e negli ultimi anni sta crescendo in maniera importantissima a livello commerciale. Il territorio di produzione è quello compreso nella Murgia Barese e Materana e nella confinante fossa Pre-Murgiana in una fascia altimetrica compresa tra i 300 mt ed i 600 mt s.l.m. e ricade in parte all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

Se dal punto di vista storico la coltivazione della Lenticchia di Altamura vanta grande esperienza e conoscenza della pianta, del terreno e del clima idoneo a questa coltura, vi è da sottolineare che la sapienza degli agricoltori esprime continuità nel cambio generazionale che è avvenuto negli ultimi anni e che sta avvenendo in maniera sempre più importante e che vede due, o a volte addirittura tre generazioni differenti in campo a lavorare assieme.

Il vero legame tra questo prodotto e la zona geografica di produzione è dato, oltre che dai fattori umani e dalla sua reputazione, anche dalle particolari caratteristiche climatiche, pedologiche e geomorfologiche.

In genere le Murge vengono distinte in Murge di SE e Murge di NW a causa delle non poche differenze di ordine climatico e geomorfologico. In particolare, per quanto attiene agli aspetti climatici, le Murge di NW, così come l'adiacente Fossa Pre-Murgiana, risentono dell'afflusso delle correnti umide provenienti dagli Appennini.

Il territorio summenzionato, interessato alla produzione di Lenticchia di Altamura, è caratterizzato da un clima mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e secche. Le precipitazioni oscillano intorno a 604 mm/anno, con minimi di pioggia che si verificano nel mese di luglio mentre i massimi nei mesi di novembre e dicembre. Per quanto concerne la termometria della zona geografica interessata, gli andamenti dei valori medi mensili di temperatura mostrano che le minime, che possono scendere sotto zero, si verificano nel mese di gennaio mentre le temperature massime possono raggiungere i 40 °C nei mesi di luglio e agosto. La temperatura media annua è pari a 15 °C.

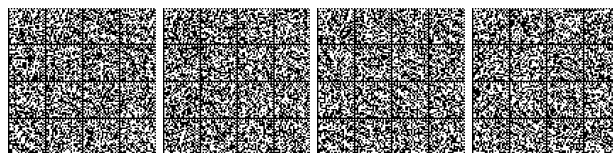
I suoli, perlopiù profondi e di medio impasto presentano una composizione granulometrica tendenzialmente argillosa, con scheletro abbondante dotato di sostanza organica e azoto con molto calcare, con un pH compreso tra 7,6 e 8.

Queste specificità del suolo e del clima della zona di produzione della Lenticchia di Altamura contribuiscono a conferire al prodotto caratteristiche distintive in termini di alto tenore proteico e di notevole contenuto in ferro.

Come ben si sa, in generale, la quantità di proteine presenti nella granella è molto variabile e dipende dalla quantità di azoto che la pianta trova disponibile e riesce ad assorbire. La quantità di azoto dipende dalla presenza di azotofissatori simbiotici, appartenenti al genere *Rhizobium*, che possono infettare le radici delle leguminose con la formazione di noduli radicali sede del processo di azoto-fissazione. L'azoto-fissazione non avviene al di sotto di 9 °C così come un pH inferiore a 5,6 o superiore a 8,0 crea un contesto difficile per la funzionalità dei batteri. I terreni circoscritti nella zona geografica interessata alla produzione di Lenticchie di Altamura hanno un pH variabile tra 7,6 e 8 mentre la temperatura media della zona è di 15 °C. Queste condizioni favoriscono la diffusione dell'infezione batterica nelle radici, lo sviluppo del nodulo radicale e della struttura simbiotica nonché l'azoto-fissazione a seguito dell'inizio del rapporto simbiotico e garantiscono alla Lenticchia di Altamura un elevato contenuto in proteine. Questo ha permesso nel corso dei secoli alle popolazioni locali di sostituire la carne e di fornire allo stesso tempo un adeguato apporto proteico nella loro alimentazione. Del resto la dieta mediterranea, oggi patrimonio mondiale dell'umanità, è caratterizzata dall'apporto proteico di origine vegetale e non animale.

I terreni calcarei come quelli della Murgia Barese e Materana e della Fossa Pre-murgiana sono mediamente ricchi in ferro la cui solubilità nel terreno è legata ad alcuni fattori tra i quali quello che la influenza maggiormente è il pH. In terreni a pH elevato con valori compresi tra 8 e 10, il calcare tende a legarsi con il ferro in composti insolubili ed indisponibili per le piante. I terreni della zona interessata alla produzione di Lenticchia di Altamura hanno valori di pH compresi tra 7,6 e 8 e questo permette alle piante di Lenticchia di Altamura di avere disponibilità di ferro solubile in acqua, pertanto, la quantità di questo importante microelemento nella Lenticchia di Altamura è superiore rispetto alle stesse varietà coltivate fuori dell'area di produzione. Il ferro favorisce la produzione di emoglobina e di globuli rossi: assicurando una corretta ossigenazione delle cellule del corpo, garantisce così la vitalità e la crescita armoniosa dell'intero organismo. Stimola le funzioni del fegato, della milza, del midollo osseo. Il ferro è inoltre fondamentale per i neurotrasmettitori come serotonina e dopamina, garantisce resistenza alle malattie, è utile contro lo stress ed è indispensabile per mantenere efficiente il sistema immunitario.

Anche nell'ambito culinario, non solo nell'areale di produzione, bensì a livello nazionale, è rinomato l'impiego di Lenticchia di Altamura. È facile trovarla nella grande distribuzione organizzata dell'intero territorio nazionale e sono molti i siti web e le trasmissioni televisive che parlano di Lenticchia di Altamura come ingrediente base per ricchi piatti non solo legati al tradizionale consumo di capodanno.



Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La «Lenticchia di Altamura» si presenta in granella secca deve essere immessa al consumo in confezioni della capacità massima di kg 10 per uso alimentare, conformi alla legislazione vigente, in modo da garantire la inalterabilità delle caratteristiche di salubrità ed organolettiche del prodotto.

Le operazioni di porzionatura e pre-incarto per la vendita diretta, possono essere effettuate nell'esercizio di vendita al dettaglio per la sola vendita al consumatore finale.

Esclusivamente per le transazioni commerciali all'ingrosso il prodotto pronto per essere confezionato può essere confezionato in *big bags* della capacità massima di 30 q.li o in sacchi della capacità massima di 25 kg idonei all'uso alimentare.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico europeo della IGP ed alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice o confezionatrice. È ammesso l'utilizzo di marchi privati, purché questi non traggano in inganno il consumatore e siano consentiti dalla legislazione vigente.

La confezione deve altresì recare obbligatoriamente il logo come di seguito descritto.

Logo.

Il logo della denominazione Lenticchia di Altamura IGP è costituito da 19 lenticchie stilizzate di dimensioni variabili, proporzionate e disposte secondo la grandezza e l'ubicazione dei comuni che rientrano nel territorio di produzione. Tale logo sovrasta la dicitura «Lenticchia di Altamura IGP» disposta su tre righe e proporzionata in modo da evidenziare la parola Altamura che si trova nel rigo centrale. La scritta e le lenticchie stilizzate sono disposte su sfondo bianco circolare senza contorno della dimensione minima di 25 mm.

Il carattere della scritta è pluto bold ed il colore delle lenticchie stilizzate nonché della scritta è pantone 582.

Indici colorimetrici:

lenticchie e scritta: pantone 582;

C = 25 M = 9 Y = 100 K = 39;

R = 142 G = 140 B = 19;

HEX/HTML 8E8C13.



Pur rispettando la dimensione minima consigliata, il logo si potrà adattare proporzionalmente ai vari utilizzi e potrà anche essere stampato in bianco e nero se necessario.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO

DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI
GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI

«LENTICCHIA DI ALTAMURA»

NUMERO DI RIFERIMENTO UE: DRAFT-PGI-IT-02204-AMD-STD_MSD

1. Denominazione/denominazioni.

«Lenticchia di Altamura».

2. Tipo di indicazione geografica.

[] DOP

[X] IGP.

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata.

Italia.

4. Descrizione del prodotto agricolo.

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

0713 40 - Lenticchie.

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato.

L'indicazione geografica protetta (IGP) «Lenticchia di Altamura» è riservata alla lenticchia secca appartenente alle varietà *Laird* ed *Eston* appartenenti alla specie: *Lens esculenta Moench* (sinonimi: *Ervum lens. L., Lens culinaris Medic.*).

All'atto dell'immissione al consumo la «Lenticchia di Altamura» deve presentare le seguenti caratteristiche:

forma: tonda e appiattita;

dimensione: calibro compreso tra i 3 ed i 4,9 mm per la *Eston* e tra i 5 ed i 7 mm per *Laird*;

colore: diverse gradazioni del verde e del marrone;

peso medio per 100 semi: da un minimo di 2,8 g ad un massimo di 3,6 g per la *Eston* e da un minimo di 5,7 a un massimo di 6,5 g per *Laird*;

umidità delle lenticchie secche al momento della commercializzazione: ≤ 13 %;

tenore proteico: > 23 %;

ferro: > 6 mg/100 gr di prodotto.

La granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza complessiva massima dell'1,5 % di: prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione. È consentita inoltre una percentuale massima di 1,5 di prodotto secco fuori calibro.

All'immissione del prodotto sul mercato questo deve essere idoneo al consumo umano.

4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta).

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata.

Le fasi di semina, coltivazione, raccolta e disinfestazione (che deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla raccolta per controllare gli attacchi di tonchio), devono avvenire nel territorio delimitato.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato.

La «Lenticchia di Altamura» deve essere immessa al consumo in confezioni della capacità massima di kg 10 per uso alimentare, conformi alla legislazione vigente, in modo da garantire la inalterabilità delle caratteristiche di salubrità ed organolettiche del prodotto.



Le operazioni di porzionatura e pre-incarto per la vendita diretta, possono essere effettuate nell'esercizio di vendita al dettaglio per la sola vendita al consumatore finale.

Esclusivamente per le transazioni commerciali all'ingrosso il prodotto può essere confezionato in *big bags* della capacità massima di 30 q.li o in sacchi della capacità massima di 25 kg idonei all'uso alimentare.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato.

La confezione, reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico europeo della IGP ed alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice o confezionatrice. È ammesso l'utilizzo di marchi privati, purché questi non traggano in inganno il consumatore e siano consentiti dalla legislazione vigente.

La confezione deve altresì recare obbligatoriamente il logo come di seguito descritto.

Logo.

Il logo della denominazione «Lenticchia di Altamura» IGP è costituito da 19 lenticchie stilizzate di dimensioni variabili, proporzionate e disposte secondo la grandezza e l'ubicazione dei comuni che rientrano nel territorio di produzione. Tale logo sovrasta la dicitura «Lenticchia di Altamura IGP» disposta su tre righe e proporzionata in modo da evidenziare la parola Altamura che si trova nel rigo centrale. La scritta e le lenticchie stilizzate sono disposte su sfondo bianco circolare senza contorno della dimensione minima di 25 mm.

Il carattere della scritta è plato bold ed il colore delle lenticchie stilizzate nonché della scritta è pantone 582.

Indici colorimetrici:

lenticchie e scritta: pantone 582;

C = 25 M = 9 Y = 100 K = 39;

R = 142 G = 140 B = 19;

HEX/HTML 8E8C13.



Pur rispettando la dimensione minima consigliata, il logo si potrà adattare proporzionalmente ai vari utilizzi e potrà anche essere stampato in bianco e nero se necessario.

5. Delimitazione concisa della zona geografica.

La zona di produzione della «Lenticchia di Altamura IGP» comprende il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Altamura, Ruvo di Puglia, Corato, Minervino Murge, Andria, Spinazzola, Poggiorsini; Gravina in Puglia, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Irsina, Tricarico, Matera, Banzi, Forenza, Tolve.

6. Legame con la zona geografica

Il legame causale con l'origine geografica si basa su;

[X] reputazione;

[] una determinata qualità;

[X] altre caratteristiche.

Sintesi del legame.

Il territorio di produzione della Lenticchia di Altamura, comprendente il territorio di Altamura e i contigui terreni della Murgia Barese e Materana e della adiacente Fossa Bradanica (o Fossa Pre-Murgiana), è caratterizzato da un clima mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e secche. Le precipitazioni oscillano intorno a 604 mm/anno, con minimi di pioggia che si verificano nel mese di luglio mentre i massimi nei mesi di novembre e dicembre. Per quanto concerne la termometria della zona geografica interessata, gli andamenti dei valori medi mensili di temperatura mostrano che le minime, che possono scendere sotto zero, si verificano nel mese di gennaio mentre le temperature massime possono raggiungere i 40 °C nei mesi di luglio e agosto. La temperatura media annua è pari a 15 °C.

I suoli, perlopiù profondi e di medio impasto presentano una composizione granulometrica tendenzialmente argillosa con scheletro abbondante. Sono ricchi di sostanza organica e azoto con alta presenza di calcare, con pH compreso tra 7,6 e 8.

Il legame causale tra la Lenticchia di Altamura e la zona di produzione, fondato sulle caratteristiche della zona geografica delimitata, determina un tenore minimo di proteine e un quantitativo minimo di ferro superiori rispetto alle stesse varietà di lenticchie reperibili sul mercato.

Come ben si sa, la quantità di proteine presenti nella granella è molto variabile e dipende dalla quantità di azoto che la pianta trova disponibile e riesce ad assorbire. La quantità di azoto dipende dalla presenza di azotofissatori simbiotici, appartenenti al genere *Rhizobium*, che possono infettare le radici delle leguminose con la formazione di noduli radicali sede del processo di azoto-fissazione. L'azoto-fissazione non avviene al di sotto di 9 °C così come un pH inferiore a 5,6 o superiore a 8,0 crea un contesto difficile per la funzionalità dei batteri. I terreni ricadenti nella zona geografica interessata alla produzione di Lenticchie di Altamura hanno un pH variabile tra 7,6 e 8 mentre la temperatura media della zona è di 15 °C. Queste condizioni favoriscono la diffusione dell'infezione batterica nelle radici, lo sviluppo del nodulo radicale e della struttura simbiotica nonché l'azoto-fissazione a seguito dell'inizio del rapporto simbiotico e garantiscono alla Lenticchia di Altamura un elevato contenuto in proteine. Questo ha permesso nel corso dei secoli alle popolazioni locali di sostituire nella loro dieta la carne garantendo un adeguato apporto proteico alla loro alimentazione. Del resto la dieta mediterranea, oggi patrimonio mondiale dell'umanità, è caratterizzata dall'apporto proteico di origine vegetale e non animale.

I terreni calcarei come quelli della zona di produzione della Lenticchia di Altamura, sono mediamente ricchi in ferro la cui solubilità nel terreno è legata a diversi fattori tra i quali il più importante è il pH. In terreni a pH elevato con valori compresi tra 8 e 10, infatti, il calcare tende a legarsi con il ferro in composti insolubili ed indisponibili per le piante. I terreni della zona interessata alla produzione di Lenticchia di Altamura hanno valori di pH compresi tra 7,6 e 8 e questo permette alle piante di Lenticchia di Altamura di avere disponibilità di ferro solubile in acqua, pertanto, la quantità di questo importante microelemento nella Lenticchia di Altamura è superiore rispetto alle stesse varietà di lenticchie coltivate al di fuori della zona. Il ferro favorisce la produzione di emoglobina e di globuli rossi: assicurando una corretta ossigenazione delle cellule del corpo, garantendo così la vitalità e la crescita armoniosa dell'intero organismo. Stimola le funzioni del fegato, della milza, dell'intestino e del midollo osseo. Il ferro è inoltre fondamentale per i neurotrasmettitori come serotonina e dopamina, garantisce resistenza alle malattie, è utile contro lo stress ed è indispensabile per mantenere efficiente il sistema immunitario.

La «Lenticchia di Altamura» ha da molti anni acquisito una forte reputazione sul territorio nazionale registrando importanti incrementi a livello commerciale.

26A03814



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

DECRETO 23 giugno 2026.

**Affidamento della gestione dell'area marina protetta di
Isola di Ustica al Comune di Ustica.****IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 febbraio 2025, n. 36;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale» e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4;

Vista l'intesa generale stipulata in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Siciliana in data 7 marzo 2001, nella quale si precisa la necessità di raggiungere l'intesa con la regione per l'affidamento in gestione delle aree marine protette ricadenti nel territorio regionale;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 8 concernente il funzionamento delle aree marine protette;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata il 14 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni

del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 2, comma 339, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2023 registrato alla Corte dei conti al n. 378 in data 13 febbraio 2023 con il quale è stato conferito all'avv. Loredana Gulino l'incarico di Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) del MASE;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024, al n. 2441, con il quale è stato conferito al Contrammiraglio (CP) Francesco Tomas l'incarico di direttore generale della Direzione tutela della biodiversità e del mare (TBM);

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la gestione delle aree marine protette è affidata con decreto ministeriale, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro;

Visto il decreto interministeriale del 12 novembre 1986, di istituzione della riserva naturale marina denominata «Isola di Ustica»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 30 agosto 1990 di approvazione del regolamento di organizzazione della riserva naturale marina «Isola di Ustica»;

Considerato che la gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica» è stata affidata al Comune di Ustica con decreto ministeriale del 24 aprile 2012, per la durata di cinque anni e che, con successivo atto convenzionale del 3 dicembre 2013 della durata di nove anni, sono state regolamentate le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta;

Vista la nota prot. n. 150873 del 22 settembre 2023, con la quale la ex Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (ora denominata Direzione generale tutela della biodiversità e del mare), ha chiesto al Comune di Ustica di confermare la volontà di proseguire il proprio impegno nella gestione dell'area marina protetta;

Acquisita la nota prot. n. 63 del 28 settembre 2023, con la quale il Comune di Ustica ha confermato il proprio impegno nella gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica».

Viste le determinazioni assunte dalla Regione Siciliana e dalla Città metropolitana di Palermo nella riunione svolta il 29 gennaio 2026, sulla relazione discussa e presentata dal Comune di Ustica, in merito all'espressione dei pareri favorevoli alla conferma dell'affidamento in gestione allo comune stesso;

Valutato che la proposta di gestione dell'area marina protetta del Comune di Ustica è coerente con le finalità istitutive della stessa, la Direzione generale tutela della biodiversità e del mare, con nota prot. n. 35268 del



18 febbraio 2026, ha chiesto alla Regione Siciliana ed alla Città metropolitana di Palermo di volersi esprimere formalmente in merito al rinnovo dell'affidamento, con il rilascio del sentito di cui all'art. 2, comma 37, della legge n. 426/1998;

Acquisite la nota prot. n. 34048 del 12 maggio 2026 della Regione Siciliana, e la nota prot. n. 28895 del 23 aprile 2026, della Città metropolitana di Palermo, con le quali i citati enti hanno espresso il loro formale assenso all'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica» al Comune di Ustica;

Considerata la necessità di procedere al rinnovo dell'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica» al Comune di Ustica e che non sussistono condizioni ostative, sul piano tecnico e amministrativo, all'affidamento all'omonimo comune;

Decreta:

Art. 1.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Isola di Ustica» è affidata, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al Comune di Ustica.

Art. 2.

Obblighi e modalità di gestione

1. Entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione cui deve attenersi il soggetto gestore.

2. Il Comune di Ustica garantisce la piena applicazione delle direttive, delle circolari e degli atti emanati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3.

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute all'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area marina protetta formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta, ed esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito:

alle proposte di modifica e aggiornamento del decreto istitutivo;

alle proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta;

alle proposte di modifica e aggiornamento del regolamento di esecuzione e di organizzazione;

al programma annuale relativo alle spese di gestione.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.

3. Ai componenti della Commissione di riserva non spettano compensi, gettoni o emolumenti. I rimborsi spese, strettamente connessi alle riunioni della Commissione e al suo funzionamento, gravano sui capitoli di spesa dell'area marina protetta e non costituiscono ulteriori oneri a carico dello Stato.

Art. 4.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socioeconomiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, su tale base, redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza della perimetrazione, della zonazione e della regolamentazione rispetto alle condizioni ambientali e socio-economiche e, ove ritenuto opportuno, per il più efficace perseguimento delle finalità istitutive dell'area marina protetta, propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del decreto istitutivo, del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta e del regolamento di esecuzione e organizzazione.

Art. 5.

Revoca

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, e dal regolamento di organizzazione nelle diverse zone dell'area marina protetta, in conformità alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2266

26A03805



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,50%, con godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028, dodicesima e tredicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di

regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.039 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

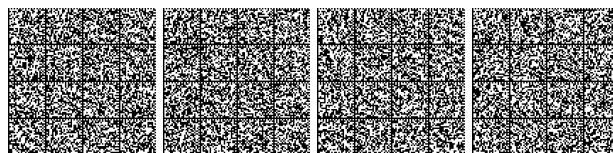
Visti i propri decreti in data 13 maggio, 9 giugno, 13 luglio, 14 settembre e 12 ottobre 2021, nonché decreto 11 luglio 2023 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,50% con godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una dodicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,50%, avente godimento 17 maggio 2021 e scadenza



15 luglio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

Le prime undici cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della tredicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 luglio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 luglio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quindici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 luglio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2027 al 2028, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A03907

DECRETO 28 luglio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, me-



dio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.039 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 24 febbraio, 25 marzo, 24 aprile, 26 maggio e 24 giugno 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20% con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una tredicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, avente godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 28 febbraio ed il 28 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quattordicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 luglio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 luglio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centocinquanta due giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 luglio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di

Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A03908

DECRETO 28 luglio 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, indicizzati all'Indice Eurostat ("BTP€i"), con godimento 30 luglio 2026 e scadenza 15 febbraio 2037, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal



regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.039 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 30 luglio 2026 e scadenza 15 febbraio 2037 indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPeuroi»), con godimento 30 luglio 2026 e scadenza 15 febbraio 2037. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 agosto 2026, sarà pari allo 0,088398% lordo, corrispondente a un periodo di sedici giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 luglio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 luglio 2026, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.



Art. 5.

Il 30 luglio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A03909

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 maggio 2026.

Ripartizione delle risorse - M6C2I1.3.2.1 bis. Adozione da parte delle regioni dei nuovi flussi informativi nazionali SIPER e SIES. Sollecito.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

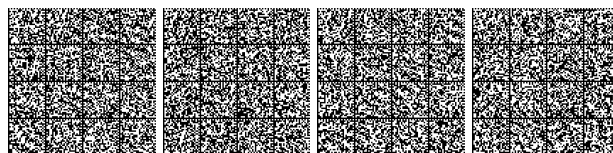
Tenuto conto che il comma 2, dell'art. 5, del regolamento (UE) 2021/241, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"»;

Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la successiva decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia;



Vista l'ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Vista l'ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Vista l'ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 17 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Visti gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia, siglati dal Commissario europeo per l'economia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti i regolamenti (UE) 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/

CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e recante l'individuazione della «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della leg-



ge 30 dicembre 2020, n. 178» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2022, recante «Modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2022, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2023, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del 6 agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni»;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti»;

Visto l'art. 2, comma 203, della legge n. 662/1996, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;



Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che definiscono il Contratto istituzionale di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», che prevede un nuovo assetto organizzativo strutturato in quattro Dipartimenti, dodici direzioni generali e l'unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e di resilienza;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2024, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2024;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui «Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022, concernente la ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari del Ministero della salute;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2022 di allocazione delle risorse per le misure della missione 6 Salute del PNRR;

Visto il decreto 28 dicembre 2022 che modifica l'allocazione delle risorse indicate nell'allegato 1 del decreto del Ministro del 1° aprile 2022, per il raggiungimento delle *milestone* nazionali ed europee previste per i *sub*-interventi della Missione M6-C2.2.1 «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN» e, in particolare, l'art. 2 che prevede che «nel caso in cui la ridistribuzione dei residui di cui al primo avviso PNRR, così come stabilita all'art. 1, non risulti adeguata a coprire il finanziamento dei progetti valutati positivamente ed afferenti a linee di intervento per le quali le risorse già programmate non siano sufficienti, è prevista la riallocazione dei residui di cui al primo avviso pubblico PNRR, così come individuati in premessa, per un ammontare complessivo di euro 50.315.569,08, anche a prescindere dalla *sub*-ripartizione fra le linee di *sub*-investimento prevista dall'allegato 1 al decreto del Ministro della salute del 1° aprile 2022 per l'intervento 2.1 «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN»;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2025, n. 91, che abroga il decreto del 1° aprile 2022, di ripartizione delle risorse della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio (UCB) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) al n. 416, in data 5 maggio 2025 ed è stato ammesso alla registrazione alla Corte dei conti al n. 516, in data 8 maggio 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS) e successivi atti relativi alla composizione e organizzazione;

Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, la quale dispone all'art. 3 che:

la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli *standard* qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;



Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;

Considerato che il decreto del Ministro della salute n. 91 del 24 aprile 2025 ha introdotto la *sub*-linea 1.3.2.2.1bis «Adozione da parte delle regioni dei nuovi flussi informativi nazionali “Sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)” e “Sistema informativo dell’edilizia sanitaria (SIES)”», in quanto ritenuta compatibile per le finalità della *sub*-linea di investimento 1.3.2 della *Component* 2 della Missione 6, i cui soggetti attuatori sono le regioni e le province autonome, per un importo pari a euro 7.500.000,00;

Ritenuto opportuno istituire con successivo decreto il nuovo flusso informativo nazionale «Sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)» la cui realizzazione avverrà nell’ambito delle risorse di cui alla nuova *sub*-linea 1.3.2.1quinquies, per le finalità connesse al monitoraggio delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e a supporto dei compiti previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) in conformità con gli obiettivi della linea M6C2I1.3.2;

Ritenuto opportuno istituire con successivo decreto il nuovo flusso informativo nazionale «Sistema informativo dell’edilizia sanitaria (SIES)» la cui realizzazione avverrà nell’ambito delle risorse di cui alla nuova *sub*-linea 1.3.2.1quinquies, per l’individuazione dello stato del patrimonio edilizio del Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di fornire informazioni utili ad ottimizzare l’allocazione delle risorse e la programmazione sanitaria, nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) in conformità con gli obiettivi della linea M6C2I1.3.2;

Rilevata la necessità di ripartire le risorse di cui alla *sub*-linea 1.3.2.2.1bis «Adozione da parte delle regioni dei nuovi flussi informativi nazionali “Sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)” e “Sistema informativo dell’edilizia sanitaria (SIES)”», per un importo pari a euro 7.500.000,00, alle regioni, per le finalità connesse all’adeguamento dell’infrastruttura ed eventuale realizzazione delle applicazioni per la raccolta e trasmissione dei contenuti informativi previsti dai predetti sistemi, nonché agli ulteriori adempimenti di competenza attraverso il recepimento con atto regionale o provinciale dei decreti di istituzione dei suddetti flussi;

Ritenuto di ripartire il predetto importo di euro 7.500.000,00 tra le regioni e province autonome, secondo la modalità di riparto basata sulla quota di accesso

al Fondo sanitario nazionale e il criterio che, ai sensi dell’art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che al Mezzogiorno venga destinata almeno il 40 per cento del totale delle risorse;

Acquisito il nulla osta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. MEF-GAB n. 9659 del 3 marzo 2026;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 aprile 2026 (rep. atti n. 59/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR), destinate alla realizzazione dell’intervento 1.3.2.2.1bis «Adozione da parte delle regioni dei nuovi flussi informativi nazionali “Sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)” e “Sistema informativo dell’edilizia sanitaria (SIES)”», a regia del Ministero della salute con soggetti attuatori le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate in euro 7.500.000,00.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all’art. 1, destinate all’adeguamento dell’infrastruttura ed eventuale realizzazione delle applicazioni per la raccolta e trasmissione dei contenuti informativi previsti dai predetti sistemi, nonché agli ulteriori adempimenti di competenza attraverso il recepimento con atto regionale o provinciale dei decreti di istituzione dei suddetti flussi, sono ripartite a favore dei soggetti attuatori, regioni e province autonome, come indicato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 3.

1. Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal presente decreto sono immediatamente accertabili dalle amministrazioni attuatrici.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 595



M6C2I1.3.2.2.1bis - Adozione da parte delle Regioni dei nuovi flussi informativi nazionali "Sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)" e "Sistema informativo dell'edilizia sanitaria (SIES)"	
Regioni e PP.AA	Riparto risorse - Adozione da parte delle Regioni dei nuovi flussi informativi nazionali SIPER e SIES
PIEMONTE	498.250,87 €
VALLE D'AOSTA	14.291,91 €
LOMBARDIA	1.134.012,44 €
PA BOLZANO	58.813,40 €
PA TRENTO	61.349,87 €
VENETO	553.916,66 €
FRIULI-VENEZIA GIULIA	140.138,56 €
LIGURIA	180.126,52 €
EMILIA-ROMAGNA	510.021,62 €
TOSCANA	426.332,68 €
UMBRIA	100.517,01 €
MARCHE	173.842,38 €
LAZIO	648.386,08 €
ABRUZZO	196.338,31 €
MOLISE	45.918,36 €
CAMPANIA	832.403,99 €
PUGLIA	590.748,24 €
BASILICATA	83.487,66 €
CALABRIA	282.257,54 €
SICILIA	723.327,91 €
SARDEGNA	245.517,99 €
TOTALE	7.500.000,00 €

26A03967



DECRETO 21 luglio 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.» di Milano, nelle aree tematiche di afferenza di «cardiologia – pneumologia», «ematologia e immunologia», «neurologia» e «oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dall'intervenuto decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129»;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che ogni quattro anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2023, adottato d'intesa con il presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «medicina molecolare», all'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.», con sedi in Milano, via Olgettina n. 60 (sede legale) e via Stamira d'Ancona n. 20, quest'ultima identificata come «San Raffaele Turro»;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato a parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 3 luglio 2023, sentita la Regione Lombardia, per l'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.», con sedi in Milano, via Olgettina n. 60 (sede legale) e via Stamira d'Ancona

n. 20, quest'ultima identificata come «San Raffaele Turro», sono state individuate le aree tematiche di afferenza di «cardiologia-pneumologia», «ematologia e immunologia», «neurologia» e «oncologia»;

Vista la nota del 24 luglio 2025 con la quale l'IRCCS «Ospedale San Raffaele S.r.l.» di Milano, codice fiscale/partita IVA 07636600962, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto dirigenziale 2 settembre 2025, redatta a seguito della *site-visit* presso l'IRCCS «Ospedale San Raffaele S.r.l.» di Milano del 29 ottobre 2025;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2026.0486182 del 12 giugno 2026 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «Ospedale San Raffaele S.r.l.» di Milano per la sede di via Olgettina n. 60 (sede legale) e per la sede identificata come «San Raffaele Turro» di via Stamira D'Ancona n. 20, nelle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «ematologia e immunologia», «neurologia» e «oncologia»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il carattere scientifico, nelle aree tematiche di afferenza di «cardiologia-pneumologia», «ematologia e immunologia», «neurologia» e «oncologia», dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.» di Milano, per le sedi di via Olgettina n. 60 (sede legale) e di via Stamira D'Ancona n. 20, quest'ultima identificata come «San Raffaele Turro».

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 21 luglio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A03798



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.P. Service società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «M.P. Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 50.595,00, si riscontra una massa debitoria di euro 282.371,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 252.331,00;

Considerato che in data 12 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «M.P. Service società cooperativa», con sede in Lecce (LE) (codice fiscale 04514980756), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Perrone, nato a Nardò (LE) il 25 settembre 1997 (codice fiscale PRRFNC97P-25F842E), ivi domiciliato in corso Galliano n. 2/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03837

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa mercato comunale Montegani società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa mercato comunale Montegani società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo, pari a euro -70.847,50 e l'ente è impossibilitato a far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un decreto ingiuntivo;

Considerato che in data 12 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa mercato comunale Montegani società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 80059910150), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Braganò, nato a Napoli (NA) il 15 giugno 1979 (codice fiscale BRGPLA79H15F839A), domiciliato in Milano (MI) - via G. Donizetti n. 38.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03838

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 24 giugno 2026.

Modifica alle disposizioni di cui agli articoli 25, 27, 28 e 31 dello statuto concernenti le elezioni conseguenti ad anticipata cessazione dalla carica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica agli articoli 25 (Preside), 27 (Consigli di corso di laurea), 28 (Scuole di specializzazione) e 31 (Direttore di dipartimento o di istituto) dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, concernenti le elezioni conseguenti ad anticipata cessazione

dalla carica, formulata dal Senato accademico integrato nell'adunanza del 13 aprile 2026;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione integrato dalla rappresentanza studentesca, nell'adunanza del 29 aprile 2026;

Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.) con nota del 24 giugno 2026, prot. n. 6158;

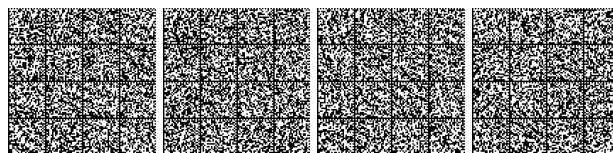
Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'art. 25 (Preside), il comma 2 assume la seguente nuova formulazione:

«Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi



vigenti ed è nominato dal rettore. Il preside dura in carica quattro anni accademici. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la durata del mandato del preside eletto a seguito di anticipata cessazione dalla carica del predecessore. Il preside è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi ed è tenuto all'osservanza del tempo pieno per l'intera permanenza in carica.»;

2) all'art. 27 (Consigli di corso di laurea), il comma 4 assume la seguente nuova formulazione:

«I consigli di corso di laurea eleggono i rispettivi presidenti fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. I presidenti dei consigli sono nominati dal rettore e durano in carica quattro anni accademici. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la durata del mandato del presidente eletto a seguito di anticipata cessazione dalla carica del predecessore. I presidenti dei consigli sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. I presidenti convocano e presiedono i consigli, sovrintendono alle attività didattiche dei rispettivi corsi e curano l'esecuzione delle deliberazioni dei consigli stessi.»;

3) all'art. 28 (Scuole di specializzazione), il comma 3 assume la seguente nuova formulazione:

«Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore è preposto al funzionamento della scuola e ne è responsabile. Il direttore è eletto dal

Consiglio della scuola fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia che ne fanno parte. Il direttore dura in carica quattro anni accademici. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la durata del mandato del direttore eletto a seguito di anticipata cessazione dalla carica del predecessore. Il direttore è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.»;

4) all'art. 31 (Direttore di dipartimento o di istituto), il comma 2 assume la seguente nuova formulazione:

«Il direttore dura in carica quattro anni accademici. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la durata del mandato del direttore eletto a seguito di anticipata cessazione dalla carica del predecessore. Il direttore è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi ed è tenuto all'osservanza del tempo pieno per l'intera permanenza in carica.».

Milano, 24 giugno 2026

Il rettore: BECCALI

Il direttore generale: TUZZI

26A03839

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe / atorvastatina, «Athemibe».

Estratto determina AAM/PPA n. 426/2026 del 23 luglio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/344.

Cambio nome: C1B/2026/496.

Numero procedura europea: NL/H/5682/IB/001-004/IB/010.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Piam Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00244540100, con sede legale e domicilio fiscale in via XII Ottobre n. 10 - 16121 - Genova - Italia.

Medicinale: ATHEMIBE.

Confezioni A.I.C. n.:

051429013 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

051429025 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

051429037 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

051429049 - «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

051429052 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

051429064 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

051429076 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

051429088 - «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

051429090 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

051429102 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

051429114 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

051429126 - «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

051429138 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

051429140 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

051429153 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

051429165 - «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

alla società S.F. Group S.r.l., codice fiscale 07599831000, con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 - Roma - Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: TOREZ.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.



Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03799

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di racecadotril, «Tiorfan».

Estratto determina AAM/PPA n. 431/2026 del 23 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale TIOFAN:

tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; e) modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati:

sospensione da «bianco a biancastra» a «bianco a giallo arancio»;

tipo IB, B.II.f.1 - Stabilità; d) modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito:

modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito, per rimuovere la condizione di conservazione speciale «Non conservare a temperatura superiore a 25 °C».

Si modificano gli stampati del medicinale, come di seguito descritto:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

3. Forma farmaceutica.

Da: sospensione da bianca a biancastra.

A: sospensione da bianca a giallo arancio.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione.

Da: non conservare a temperatura superiore a 25 °C.

A: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione

Foglio illustrativo:

5. Come conservare «Tiorfan» 4 mg/mL, sospensione orale prima infanzia e bambini.

Da: questo medicinale deve essere conservato a una temperatura non superiore a 25 °C.

A: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Etichetta esterna:

9. Precauzioni particolari per la conservazione.

Viene eliminata la frase: non conservare a temperatura superiore a 25 °C

Confezioni A.I.C. n.°:

050346016 - «4 mg/ml sospensione orale prima infanzia e bambini» 1 flacone in PET da 50 ml con siringa per somministrazione orale;

050346028 - «4 mg/ml sospensione orale prima infanzia e bambini» 1 flacone in PET da 180 ml con siringa per somministrazione orale.

Titolare A.I.C.: Bioprojet Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in 9 Rue Rameau, Parigi, 75002 Francia.

Procedura europea: FR/H/0777/001/II/013/G.

Codice pratica: VC2/2026/20.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche descritte nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03800

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di riluzolo, «Riluzolo Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 432/2026 del 23 luglio 2026

È autorizzata la variazione di tipo IA, Q.II.e.3.a) con la conseguente immissione in commercio del medicinale RILUZOLO SUN, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/AL - A.I.C. n. 040801033 (base 10) 16X4S9 (base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/AL - A.I.C. n. 040801045 (base 10) 16X4SP (base 32).

Principio attivo: riluzolo.

Titolare A.I.C.: Sun Pharma France, con sede legale e domicilio fiscale in 31 Rue Des Poissonniers, 92200 Neuilly Sur Seine, Francia.

Procedura europea: DE/H/5664/001/IA/022.

Codice pratica: C1A/2026/1240.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti neurologo e internista).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03801**Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».**

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, il sottoindicato provvedimento di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinale:

DET PRES 1059/2026 del 30 luglio 2026 avente ad oggetto «Integrazione della determina AIFA n. 378/2026 del 25 marzo 2026» del medicinale RIVAROXABAN MYLAN;

L'efficacia del provvedimento decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A03982**CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO****Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina dirigente d'Area
84-NU	Allegra di Stefania Allegra & C. Snc	via del Tirreno, 1 - San Teodoro	determina del segretario generale n. 364 del 20 luglio 2026

26A03826MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

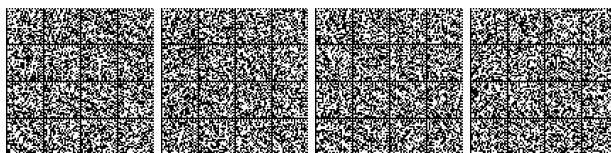
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

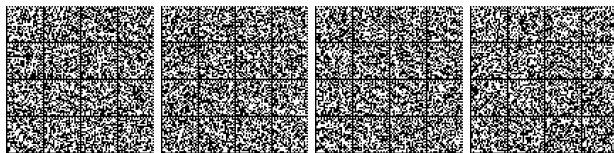
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

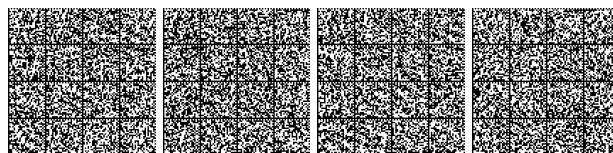
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 8 0 4 *

€ 1,00

